



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

FRANCO DE STEFANO - Presidente -  
PASQUALINA A.P. CONDELLO - Consigliere -  
STEFANO GIAME GUIZZI - Consigliere -  
RAFFAELE ROSSI - Consigliere rel. -  
MARILENA GORGONI - Consigliere -

**SPESE GIUDIZIALI -  
LIQUIDAZIONE -  
SCAGLIONE DI  
RIFERIMENTO**

R.G. n. 31803/2019

Cron. \_\_\_\_\_

CC - 14/09/2022

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31803/2019 R.G. proposto da

(omissis)

, elettivamente domiciliata in

Roma, viale delle Milizie n. 38, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Panetti, dal quale è rappresentato e difeso

- ricorrente -

contro

(omissis)

IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA DI (omissis)

, in persona del legale rappresentante *pro*

*tempore*, elettivamente domiciliato in

(omissis)

presso lo studio dell'Avv.

(omissis)

, dal quale è rappresentato

e difeso

- controricorrente -

Nonché contro

(omissis)

- intimati -



Avverso la sentenza n. 14977/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il giorno 17 luglio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

### FATTI DI CAUSA

1. La (omissis), cessionaria da (omissis) del credito per risarcimento dei danni subiti da un veicolo all'esito di un sinistro stradale, chiese al Giudice di pace di Roma la condanna solidale di (omissis) S.p.A., al pagamento della somma di euro 3.394,94, oltre interessi, ovvero di «*quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa*».

2. La domanda, disattesa in prime cure, venne pedissequamente riproposta in sede di appello.

3. Con la decisione in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha respinto l'impugnazione e condannato l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della (omissis). (costituita in giudizio quale mandataria della (omissis)), liquidate in euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre accessori di legge.

4. Ricorre per cassazione la (omissis), affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la (omissis) S.p.A., nella menzionata qualità.

5. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'adizione del giudice di legittimità concerne esclusivamente la liquidazione delle spese processuali operata nella sentenza gravata in ordine al grado di appello della controversia.

2. Il primo motivo, articolato per violazione o falsa applicazione di plurime norme di diritto (artt. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 91 cod. proc.



civ. e d.m. 10 marzo 2014, n. 55) in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., reca una triplice censura.

Ad avviso del ricorrente, la contestata liquidazione delle spese è illegittima in quanto: (a) il valore della domanda formulata è pari ad euro 3.394,94, sicché il *quantum* statuito si pone immotivatamente al di sopra del compenso massimo liquidabile in base al d.m. n. 55 del 2014; (b) la domanda non può considerarsi di valore indeterminabile, avendo l'attore puntualmente specificato l'importo richiesto a titolo risarcitorio e essendo l'istanza di pagamento della «*maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa*» clausola di mero stile, ininfluente ai fini di stabilire il valore della lite; (c) in ogni caso, l'attore ha dichiaratamente limitato la domanda entro la competenza per valore del Giudice di pace in materia di risarcimento danni prodotti dalla circolazione di veicoli (pari, nel massimo, ad euro 20.000), per cui la somma oggetto di condanna eccede gli importi massimi liquidabili facendo applicazione del relativo scaglione tariffario.

3. Con il secondo motivo, lamentando la violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si assume che il provvedimento impugnato ha liquidato, senza alcuna motivazione e senza specificare le somme attribuite per ciascuna fase del processo, un importo superiore a quello (euro 2.916) spettante in attuazione dei compensi massimi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore pari ad euro 3.394,94.

4. I motivi - da scrutinare congiuntamente siccome avvinti da stretta connessione - sono infondati.

Con orientamento cui si intende dare continuità, poiché non scalfito dalle generiche argomentazioni dell'impugnante, questa Corte ha chiarito che: «*ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia*



*stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al disputatum, deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 cod. civ., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi a priori che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione» (così Cass. 26/04/2021, n. 10984).*

Ben correttamente, dunque, il Tribunale di Roma, adito con una domanda caratterizzata dalla trascritta precisazione, ha reputato la controversia di valore indeterminabile e, per l'effetto, parametrato i compensi dovuti alla parte vittoriosa in entità corrispondente (come peraltro riconosciuto dallo stesso ricorrente: pag. 9 del ricorso) alla misura media stabilita (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) dalle tariffe del d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi dinanzi al Tribunale: a prescindere dall'omessa specificazione degli importi dovuti per ciascuna, visto che a detta misura corrisponde il liquidato complessivo.

Ed è appena il caso di ricordare che la determinazione del *quantum* così compiuta non richiedeva apposita motivazione: in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, infatti, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo



scostamento e la misura di questo (indirizzo esegetico consolidato: da ultimo, Cass. 05/05/2022, n. 14198; Cass. 07/01/2021, n. 89).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del grado seguono la soccombenza.

7. Non merita accoglimento l'istanza, formulata in controricorso, di condanna del ricorrente per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

La *quaestio iuris* sollevata dal ricorrente sull'incidenza ai fini del valore della lite di una domanda volta alla condanna di una somma «*maggiore o minore che si riterrà di giustizia*» può dirsi composta non prima dell'arresto di questa Corte n. 10984 del 2021 (oltremodo successivo al ricorso in esame), per essere oggetto, in precedenza, di contrastanti opinioni e pronunce, specie nella giurisprudenza di merito.

Si versa, pertanto, in fattispecie ben differente dall'abuso del diritto di impugnazione, necessario presupposto per l'affermazione della responsabilità ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., la quale invece sussiste in caso di proposizione di ricorso per cassazione articolato in motivi palesemente inammissibili (Cass. 04/08/2021, n. 22208) del tutto generici o indeterminati (Cass. 17/07/2020, n. 15333), manifestamente infondati (Cass. 04/09/2020, n. 18512) o manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata (Cass. 06/12/2021, n. 38528) oppure ancora basato, senza alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo o argomentativo, su tesi giuridiche contrastanti con inequivoche previsioni normative, con il diritto vivente o con la giurisprudenza consolidata (Cass. 11/02/2022, n. 4430).

8. Atteso l'esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della



legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-*bis* dello stesso art. 13.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 14 settembre 2022.

Il Presidente

*Franco De Stefano*

